



COMUNE DI PALERMO
AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE, TRIBUTI E
PATRIMONIO

Il Ragioniere Generale

Via Roma n.209 – 90133 PALERMO

ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Segreteria tel. 091 7403601

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Al Sig. Capo Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e della Pianificazione Urbanistica
Arch. N. Di Bartolomeo

Al sig. Capo Area Tecnica della Rigenerazione Urbana, delle OO.PP.
Dott. R. Raineri

Al Sig. Dirigente del Settore risorse Umane
Dott.ssa P. Di Trapani

Al Sig. Dirigente dell’Ufficio Personale della Ragioneria Generale
R. Pulizzi

E, p.c. Al Sig. Sindaco c/o Ufficio di Gabinetto
 Al Sig. Assessore al Bilancio
 Al Sig. Segretario Generale
 Ai Sigg. Dirigenti

Prot. n. 831742 del 28.06.2019

Oggetto: *Art. 113, comma 2, D.Lgs. n. 50 del 2016, modificato dal D.L. n. 32/2019, convertito in L.55/19. Incentivi per funzioni tecniche*

Come noto, è stata pubblicata in data 17 giugno 2019, in Gazzetta Ufficiale, la Legge n. 55 del 14 giugno, recante “*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*”, con la quale è stato convertito, con modificazioni, il Decreto-legge n. 32/2019, cosiddetto “*sblocca cantieri*” in vigore dal 19.04.2019.

Quest’ultimo ha apportato, tra l’altro, modifiche alla disciplina relativa agli incentivi funzioni tecniche di cui all’art. 113, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. Codice dei contratti). Entrando nel dettaglio, ecco il nuovo comma 2: “*A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere*

contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione".

Il legislatore inverte completamente la rotta reintroducendo gli incentivi per la progettazione interna ed eliminando, invece, quelli connessi alle attività di programmazione della spesa per gli investimenti ed alla predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici.

Alla luce delle novità normative, la modifica delle funzioni tecniche incentivate richiede l'aggiornamento del vigente Regolamento Comunale, previa ridefinizione in sede di contrattazione integrativa delle modalità e dei criteri di ripartizione della quota di fondo pari all'80% da destinare ai dipendenti che svolgono tali funzioni.

Attesa l'imprescindibile necessità di seguire i presupposti previsti dalla normativa, si ritiene utile porre l'attenzione sulle condizioni di carattere generale che l'ultimo orientamento della Corte dei Conti ha stabilito debbano sussistere ai fini dell'incentivabilità delle funzioni tecniche nel rispetto della corretta attuazione della normativa stessa ⁽¹⁾.

Pertanto, posto che ricorra lo svolgimento di una delle attività elencate dall'*art. 113, comma 2, D.Lgs. n. 50 del 2016* con le modifiche apportate dal D.L. n. 32/2019, convertito dalla L. 55/19, e che vi sia a monte una gara, l'incentivo può essere riconosciuto ove ciò sia richiesto dalla particolare complessità dell'appalto, entro i limiti, i criteri e le modalità stabiliti dalla norma, come attuati nel regolamento adottato dall'Amministrazione ⁽²⁾.

Rilevanza assume la considerazione svolta dalla magistratura contabile circa l'assenza, nella normativa contabile, solo di limiti superiori alla quota d'incentivi, per cui la previsione di funzioni incentivanti è individuata come strettamente legata all'esigenza di razionalizzazione della spesa pubblica, attuata nello specifico attraverso la valorizzazione delle risorse interne.

Da tale assunto ne discende la necessità, da parte dell'Amministrazione, della valutazione dell'occorrenza, in concreto, di attività effettivamente incentivabili, anche in misura sensibilmente inferiore a quella massima consentita dalla legge.

Al fine di evitare i problemi applicativi legati alla decorrenza delle novità introdotte, in attesa di apposita modifica regolamentare, con la quale verranno previsti i nuovi criteri di riparto degli incentivi per le funzioni tecniche, tra cui, anche per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione, è comunque necessario accantonare le relative risorse nei capitoli di spesa relativi ai singoli lavori, servizi e forniture.

In ogni caso, per le procedure avviate dopo il 19/04/2019, secondo la citata disciplina transitoria, non possono essere più riconosciuti incentivi per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, sebbene, nella considerazione del fatto che i lavori, opere o forniture avviati prima del 19/04/2019 possono anche proseguire per molto tempo, si ritiene sia opportuno integrare il regolamento esistente con una nuova disciplina, applicabile da tale data, mantenendo comunque quella preesistente.

IL RAGIONIERE GENERALE F.to Dott. Bohuslav Basile

⁽¹⁾ Cfr. Corte dei Conti, sez. Veneto, delibera 9 aprile 2019, n. 72.

⁽²⁾ Adozione di apposito regolamento; riparto del fondo ex art. 113, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale; nomina del direttore dell'esecuzione dei lavori; costituzione di un apposito fondo vincolato non superiore al 2% dell'importo dei lavori posto a base di gara; non eccedenza dell'incentivo spettante al singolo dipendente del tetto annuo lordo del 50% del trattamento economico complessivo; particolare complessità dell'attività tale da richiedere uno sforzo supplementare per il rispetto dei modi, tempi e costi contrattuali.